

(In attuazione della Deliberazione dell'Assemblea dell'Aatoumbria3 n. 7 del30.12.2008)

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE

stipulato in data-, tra:

- (i) Comune di FOLIGNO
- (ii) Comune di SPOLETO;
- (iii) Comune di S. ANATOLIA D'ARCO;
- (iv) Comune di NOCERA UMBRA;
- (v) Comune di TREVÌ;
- (vi) Comune di BEVAGNA;
- (vii) Comune di MONTEFALCO;
- (viii) Comune di GIANO DELL'UMBRIA;
- (ix) Comune di VALTOPINA;
- (x) Comune di SELLANO;
- (xi) Comune di CASTEL RITALDI;
- (xii) Comune di GUALDO CATTANEO;
- (xiii) Comune di SPELLO;
- (xiv) Comune di VALLO DI NERA;

Formattati: Elenchi puntati e

- ~~(xv)~~ Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO;
- ~~(xvi)~~ Comune di CASCIA;
- ~~(xvii)~~ Comune di CERRETO DI SPOLETO;
- ~~(xviii)~~ Comune di MONTELEONE DI SPOLETO;
- ~~(xix)~~ Comune di NORCIA;
- ~~(xx)~~ Comune di PRECI;
- ~~(xxi)~~ Comune di SCHEGGINO;
- ~~(xxii)~~ Comune di POGGIODOMO,
- (congiuntamente, i "Soci");

(2) VUS – Valle Umbra Servizi S.p.A. con sede in,
capitale sociale €..... *interamente versato*, C.F. e numero iscrizione nel
Registro delle Imprese di Perugia....., partita IVA
..... in persona di, nato a
[.....il, C.F.,
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante

(la "**Società Finanziata**");

(3) [*inserire denominazione della Banca Finanziatrice*],

(di seguito, la "**Banca Finanziatrice**").

di seguito, collettivamente le Parti

PREMESSO CHE:

- (A) In data la Società Finanziata e la Banca Finanziatrice hanno stipulato un contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento**”) in base al quale, tra l’altro, la Banca Finanziatrice ha concesso alla Società Finanziata le seguenti linee di credito:
- (i) [denominazione della linea] per un ammontare massimo di € e
- (ii) [denominazione della linea] per un ammontare massimo di €.....
- (il “**Finanziamento**”), ai termini di cui al Contratto di Finanziamento;
- (B) Viste le seguenti quote azionarie in VUS spa di ciascun socio:.....;
- (C) l’assunzione da parte dei Soci dell’impegno ad effettuare Conferimenti (come di seguito definiti) a favore della Società Finanziata, nonché dell’impegno ad adempiere le altre obbligazioni previste nel presente contratto, costituisce il presupposto fondamentale ed indefettibile per la decisione della Banca Finanziatrice di eseguire il Contratto di Finanziamento e di concedere i Finanziamenti alla Società Finanziata.

TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “**Contratto**”).

1.2 Definizioni e interpretazione

Salvo quanto diversamente indicato, i termini usati con lettera maiuscola nel presente Contratto hanno il medesimo significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli od altre suddivisioni del presente atto, nonché la sua ripartizione in clausole, articoli, sezioni e paragrafo dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell’interpretazione del presente atto.

Inoltre, nel presente Contratto:

“**Conferimenti**” indica qualsiasi conferimento, apporto di capitale o simile contribuzione, in qualsiasi forma tecnica effettuati (ivi inclusi quelli effettuati mediante finanziamento soci o prestiti subordinati), cui i Soci sono tenuti ai sensi del presente atto.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato di cui alla premessa (A).

“**Costi Aggiuntivi di Progetto**” indica (al netto delle franchigie a carico dell’Appaltatore e rientranti nell’alea da questi consapevolmente assunta ai sensi del Contratto di Appalto di Lavori) i Costi Aggiuntivi di Progetto Richiesti, i Costi Aggiuntivi di Progetto Imprevisti e i Costi Operativi Aggiuntivi.

“**Costi Aggiuntivi di Progetto Richiesti**” indica collettivamente

- (a) ogni costo, onere, indennizzo, spesa e/o passività connessa ad una variazione dei [Costi di Progetto¹] eccedente il Prezzo Contrattuale (come definito nel Contratto di Appalto di Lavori) direttamente e/o indirettamente dovuto a: variazioni richieste dal Committente, e/o ritardi per fatti del Committente ai

sensi dell'art. 12 (*Ritardi per fatti del Committente*) del Contratto di Appalto di Lavori; e/o art. 27 (*Recesso unilaterale del Committente*); nonché

- (b) ogni costo, onere, indennizzo, spesa e/o passività non rientranti nell'oggetto del Contratto di Appalto e non altrimenti disciplinati ai sensi della lettera (a) che precede,

“**Costi Addizionali di Progetto Imprevisti**” indica ogni Costo Addizionale di Progetto diverso dai Costi Addizionali di Progetto Richiesti a qualsivoglia titolo verificatosi e/o occorso ivi incluso, -senza limitazione alcuna ed a titolo meramente esemplificativo - quelli derivanti da eventi, fatti e /o circostanze previste ai sensi delle seguenti disposizioni del Contratto di Appalto di Lavori: (a) art. 14.4; (b) art. 14.6; (c) art. 15 (*Riserve dell'Appaltatore*); (d) art. 18.2; (e) art. 19 (*Revisione Prezzi*); (f) art. 35 (*Permessi e autorizzazioni*); (g) art. 31 (*Forza Maggiore*); (h) art. 13 (*Modifiche al programma di realizzazione esecutivo*);

“**Costi Operativi Addizionali**” indica ogni costo, onere, indennizzo, spesa e/o passività non rientranti nell'oggetto del Contratto di Appalto ovvero eccedente gli oneri per manutenzioni *ordinarie e/o straordinarie* stimate;

“**Data di Estinzione del Debito Senior**” significa la data in cui tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata nei confronti della Banca Finanziatrice ai sensi dei Documenti Finanziari risultino pienamente ed incondizionatamente assolte e non più soggette ai termini di revocatoria fallimentare, annullamento o dichiarazione di inefficacia (anche relativa) di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

“**Debito Senior**” indica tutte le obbligazioni di natura pecuniaria (per capitale, interessi (anche moratori), oneri, indennizzi od accessori) pagabili o dovute dalla Società Finanziata alla Banca Finanziatrice ai sensi dei, o in relazione ai, Documenti Finanziari includendo, senza limitazioni:

- (a) qualsivoglia rifinanziamento, novazione, rimborso, ritardo o estensione di una qualsiasi obbligazione;
- (b) ogni ulteriore anticipazione che possa essere fatta dalla Banca Finanziatrice alla Società Finanziata ai sensi di un contratto integrativo di alcuno dei Documenti Finanziari, maggiorata dei relativi interessi, costi ed oneri;
- (c) ogni richiesta di risarcimento danni o restituzione in caso di risoluzione o recesso di qualsivoglia obbligazione o comunque in relazione ai Documenti Finanziari.

“**Distribuzioni Consentite**” indica le Distribuzioni di cui all'Articolo 7 (*Distribuzioni Consentite*).]

“**Documenti Finanziari**”: indica i documenti qualificati come tali nel Contratto di Finanziamento.

“**Finanziamenti Soci / Prestito Subordinato**” ha il significato di cui all'Articolo 4.2 (*Finanziamenti Soci*).

2. OBBLIGO DI CONFERIMENTI

2.1 I Soci con il presente Contratto di Capitalizzazione concordano e si impegnano irrevocabilmente ed incondizionatamente *in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società Finanziata / solidalmente* nei confronti della Società Finanziata e nell'interesse della Banca Finanziatrice, che irrevocabilmente accetta a:

- (a) effettuare i Conferimenti dovuti (inclusi, a titolo esemplificativo, i Finanziamenti Soci / Prestiti Subordinati) a favore della Società Finanziata ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto; e
- (b) nel limite di quanto previsto ai sensi del presente Contratto di capitalizzazione, mettere a disposizione della Società Finanziata i mezzi economici, finanziari e patrimoniali necessari *al mantenimento del livello quantitativo e qualitativo degli indici di sostenibilità bancaria di seguito indicati*, per far sì che tutte le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti Finanziari siano puntualmente, correttamente e compiutamente eseguite, secondo i termini e le modalità ivi previsti; e
- (c) nel limite di quanto previsto ai sensi del presente Contratto di Capitalizzazione, far sì che la Società Finanziata disponga della liquidità necessaria a far regolarmente fronte al Servizio del Debito ai sensi di quanto disposto dal Contratto di Finanziamento, impegnandosi a tal fine ad effettuare i versamenti a favore della Società Finanziata che dovessero eventualmente risultare necessari a quest'ultima nei casi e secondo gli importi e le modalità e nei limiti previsti ai sensi del presente atto;

2.2 I Soci concordano che gli impegni di cui al presente atto costituiscono:

- (a) un obbligo individuale assunto dai Soci in misura proporzionale rispetto alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, nei confronti della Società Finanziata e della Banca Finanziatrice, *le quali avranno ciascuna diritti autonomi ed indipendenti di richiedere a ciascuno dei Soci l'adempimento integrale di tale obbligo*; e/o, a seconda del caso
- (b) obbligo di procurare il fatto del terzo ai sensi dell'Articolo **1381** del codice civile; e/o, a seconda del caso (c) obblighi autonomi e non causali dei Soci, indipendenti dalla validità ed efficacia di alcuno dei Documenti Finanziari.

2.3 Canalizzazione

I Conferimenti dovranno essere effettuati dai Soci mediante versamento dell'importo conferito sul *Conto Ricavi*.

2.4 Conferimenti volontari

Nessuna disposizione del presente atto impedisce o limita il diritto di ciascuno dei Soci di effettuare volontariamente conferimenti prima di quanto previsto ai sensi e per gli effetti del presente atto ovvero di effettuare conferimenti di capitale superiori a quelli regolati dal presente atto.

3. AMMONTARE E TEMPISTICA DEI CONFERIMENTI

3.1 Conferimenti

I Soci si impegnano irrevocabilmente ed incondizionatamente ad integrare, ciascuno pro quota, il versamento dei rispettivi Conferimenti a favore della Società Finanziata al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze, riconducibili direttamente e/o indirettamente alle attività svolte dalla Società Finanziata nei settori diversi da quello idrico:

(i) DSCR storico e prospettico relativo al settore idrico <

(ii) LLCR relativo al settore idrico <

nell'importo pari a n.rate semestrali di restituzione del debito.

3.2 Tempistica dei Conferimenti

I Conferimenti dovranno essere effettuati entro il.....

4. MODALITÀ DEI CONFERIMENTI

Gli obblighi di conferimento di cui al presente atto dovranno essere assolti da parte dei Soci dotando la Società Finanziata di mezzi propri sotto forma di aumento di capitale, restando inteso che qualora, subordinatamente al preventivo consenso scritto della Banca Finanziatrice, tali somme fossero rese disponibili sotto forma di eventuali finanziamenti soci, tali prestiti dovranno essere infruttiferi, postergati e subordinati ad ogni effetto quanto a rimborso e remunerazione al Debito Senior ai sensi di quanto previsto nel presente atto. A tale riguardo, le Parti convengono in particolare quanto segue:

4.1 Capitale

(a) I Soci potranno effettuare i Conferimenti di volta in volta dovuti anche mediante aumento di capitale, eventualmente inclusivo di sovrapprezzo.

(b) L'aumento di capitale dovrà risultare interamente sottoscritto e versato entro e non oltre

4.2 Finanziamenti Soci / Prestiti subordinati

(a) I Soci potranno effettuare Conferimenti anche sotto forma di prestiti subordinati, subordinatamente tuttavia al preventivo consenso scritto della Banca Finanziatrice a tale operazione (i "**Prestiti Subordinati**"). I Prestiti Subordinati saranno disciplinati dai termini e dalle condizioni di cui al presente atto (ferme restando le disposizioni, i termini ed i diritti della Banca Finanziatrice ai sensi dei Documenti Finanziari).

(b) I Prestiti Subordinati:

(i) non saranno garantiti;

(ii) saranno infruttiferi;

(iii) fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7 e dal Contratto di Finanziamento saranno rimborsati successivamente alla *Data di Estinzione del Debito Senior*

(iv) saranno subordinati (quanto a capitale, commissioni, oneri e qualsiasi altro importo

dovuto dalla Società Finanziata) al Debito Senior ai sensi del presente accordo, fatte salve le Distribuzioni Consentite.

(c) In relazione agli eventuali Prestiti Subordinati, i Soci:

- (i) confermano il loro impegno formale, irrevocabile e incondizionato a consentire la preventiva integrale soddisfazione delle ragioni di credito che potranno essere vantate dalla Banca Finanziatrice in forza del Contratto di Finanziamento e dei Documenti Finanziari - nonché di ogni altro credito che potesse in futuro sorgere verso la Società Finanziata, in relazione o in conseguenza del Contratto di Finanziamento, accettando espressamente di essere soddisfatti dalla Società Finanziata per le proprie ragioni di credito soltanto in epoca successiva alla piena e integrale soddisfazione dei crediti della Banca Finanziatrice;
- (ii) si impegnano irrevocabilmente, anche nell'interesse ed in favore della Banca Finanziatrice, e fintanto che la stessa non sia stata integralmente e incondizionatamente rimborsata di tutti i crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento:
- (1) a non esigere, il pagamento e a non esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi diritto che comporti la restituzione, in tutto o in parte ed in qualsiasi forma (per capitale o interessi), di finanziamenti soci e crediti, anche futuri, vantati verso la Società Finanziata senza il preventivo consenso scritto della Banca Finanziatrice, sino all'integrale ed incondizionata soddisfazione di ogni ragione di credito della Banca Finanziatrice verso la Società Finanziata derivante dal Contratto di Finanziamento, e comunque a corrispondere immediatamente alla Banca Finanziatrice qualsiasi importo eventualmente riscosso o dedotto in compensazione a scapito della postergazione del credito pattuita;
 - (2) a non esercitare alcuna azione di qualsiasi natura, ancorché cautelativa e/o esecutiva, nei confronti della Società Finanziata, o di terzi, e a non compiere alcuna transazione commerciale o finanziaria con la Società Finanziata suscettibile di comportare il soddisfacimento dei finanziamenti soci e crediti, anche futuri, vantati verso la medesima Società Finanziata, ovvero l'acquisizione da parte dei Soci di privilegi o altri titoli di prelazione sui beni e/o sulle attività della Società Finanziata, ovvero l'esercizio di diritti di compensazione, ovvero comunque a compromettere l'antiorità della soddisfazione dei crediti vantati dalla Banca Finanziatrice in virtù del Contratto di Finanziamento;
 - (3) a non cedere, trasferire o costituire in garanzia i propri crediti vantati verso la Società Finanziata, dando atto e garantendo - nel contempo - che i medesimi crediti, come sopra vantati, non sono stati sino ad oggi ceduti o trasferiti, neppure a titolo di garanzia, né altrimenti costituiti in garanzia, e che non ne è già stata altrimenti pattuita la postergazione in favore di altri terzi creditori della Società Finanziata;
 - (4) nel caso in cui la Società Finanziata fosse posta in liquidazione, a non avanzare pretese sull'attivo della liquidazione sino a che non sia/no stato/i preventivamente soddisfatto/i in maniera integrale ed incondizionata il/i credito/i vantati dalla Banca Finanziatrice / *Parti Finanziarie* ai sensi del *Finanziamento*;
 - (5) nel caso in cui la Società Finanziata fosse sottoposta a procedura concorsuale, a non partecipare alla ripartizione della massa attiva della Società Finanziata in pregiudizio della preventiva soddisfazione *della Banca Finanziatrice / Parti Finanziarie*, e comunque a rimborsare immediatamente *alla Banca Finanziatrice / Parti Finanziarie*, fino all'integrale soddisfacimento del/i credito/i vantato/i dalle stesse ai sensi del *Finanziamento*, qualsiasi importo dovesse essere corrisposto direttamente ai Soci in sede di riparto;

- (6) a rimborsare immediatamente alla Banca Finanziatrice, sino all'integrale ed incondizionata estinzione del/i credito/i vantato/i dalla Banca Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento, ogni e qualsiasi importo percepito quale rimborso di finanziamenti soci e crediti, anche futuri, vantati verso la Società Finanziata, che potesse essere riscosso da (e/o comunque corrisposto ai) Soci da terzi, sia obbligati a qualsiasi titolo (e quindi anche per garanzia in nostro favore) con la Società Finanziata, sia non obbligati con la medesima, nonché qualsiasi importo che venisse riscosso dai Soci in caso di intervento in atti esecutivi e/o procedure promosse da terzi;
- (7) a fare in modo che in caso di concessione di finanziamenti soci venga evidenziato nel bilancio della Società Finanziata tra le passività una voce di debito per finanziamento soci, esplicitamente subordinato e postergato rispetto ai crediti vantati *dalla Banca Finanziatrice* ai sensi dei *Documenti Finanziari*, in relazione al quale non potranno essere effettuati rimborsi, sotto qualsiasi forma, in favore dei Soci sino alla integrale ed incondizionata soddisfazione dei crediti vantati *dalla Banca Finanziatrice* ai sensi dei Documenti Finanziari (con puntuale menzione della postergazione e delle condizioni che la regolano, quantomeno in sede di relazione al bilancio).

5. IMPEGNI ULTERIORI DEI SOCI

5.1 Impegni relativi alla propria partecipazione al capitale sociale della Società Finanziata

Fino alla Data di Estinzione del Debito Senior, ciascuno dei Soci si impegna nei confronti della Banca Finanziatrice:

- (a) a non disporre ad alcun titolo della propria partecipazione nel capitale sociale della Società Finanziata (ad esempio mediante trasferimento della proprietà, costituzione di diritti reali e personali, incluse prelazioni e opzioni di acquisto e vendita), se non in conformità e nei limiti consentiti dalla legge statale o regionale o da Piani statali o regionali o *dalla Convenzione* e subordinatamente al consenso scritto della Banca Finanziatrice; e
- (b) ad esercitare i propri diritti in qualità di socio della Società Finanziata in modo tale da permettere e procurare il tempestivo adempimento da parte della Società Finanziata dei propri obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari; e
- (c) a non concludere operazioni di fusione o scissione, scorporo o effettuare operazioni straordinarie sul capitale della Società Finanziata, salvo siano in attuazione di obbligo di legge o di atto della Regione, senza il preventivo consenso scritto della Banca Finanziatrice;
- (d) con riferimento alla Società Finanziata, a non costituire né assumere iniziative per la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui alla sez. XI, artt. 2447 bis e ss. del codice civile senza il preventivo consenso scritto della Banca Finanziatrice.
- (e) Nell'ipotesi di perdita del controllo ovvero di deterioramento della struttura patrimoniale – finanziaria della Società Finanziata, ad operare affinché la medesima possa restare nelle condizioni di estinguere il finanziamento in parola ovvero a procurarvi una garanzia di gradimento della Banca Finanziatrice a copertura di ogni ragione di credito dipendente dal finanziamento in argomento, ciascun comune per la corrispondente quota di partecipazione azionaria nella Società Finanziata

5.2 Impegni relativi ai Conferimenti

Fino alla Data di Estinzione del Debito Senior, ciascuno dei Soci si impegna (e la Società Finanziata e la Banca Finanziatrice prendono atto e accettano) a:

- (a) non sollecitare o ricevere alcun pagamento, rimborso anticipato o comunque rimborso di, o alcuna distribuzione relativa a, qualsivoglia Prestito Subordinato (inclusi, a titolo esemplificativo, il capitale e qualsiasi altro onere maturato sugli stessi), in denaro o in natura, o trattenere o portare alcun importo a rimborso di alcun Prestito Subordinato, fatta eccezione per le Distribuzioni Consentite ai sensi dell'Articolo 7, anche qualora, per disposizione di legge o contrattuale, la Società Finanziata sia decaduta dal beneficio del termine in relazione ad alcun Prestito Subordinato;²
- (b) non estinguere i Prestiti Subordinati a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altro;
- (c) non effettuare Conferimenti a mezzo di compensazione di crediti verso la Società Finanziata (sia essa legale o volontaria);
- (d) non permettere l'esistenza, o ricevere il beneficio, di alcuna Garanzia costituita dalla Società Finanziata o dai Soci a garanzia di, o relativamente a, qualsivoglia Prestito Subordinato;
- (e) non permettere l'esistenza, o ricevere il beneficio, di una fideiussione o assicurazione del credito emessa a favore della Società Finanziata, a garanzia di, o relativamente a, qualsivoglia Prestito Subordinato;
- (f) non modificare, variare, integrare, o rinunciare ai termini ed alle condizioni di alcun Prestito Subordinato;
- (g) non intraprendere o continuare misure o azioni volte a:
 - (i) far decadere dal beneficio del termine la Società Finanziata in relazione a qualsiasi Prestito Subordinato ovvero ad intimarne il pagamento;
 - (ii) escutere qualsiasi Prestito Subordinato mediante esecuzione forzata o altro; o
 - (iii) ottenere l'assoggettamento della Società Finanziata a procedure concorsuali, a liquidazione ovvero a procedimenti di analoga natura
- (h) non cedere, trasferire o altrimenti disporre, con novazione o in qualsivoglia altro modo, dei diritti o delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Subordinati a favore di terzi, neppure in caso di trasferimenti di azioni rappresentative del capitale sociale della Società Finanziata salvo il previo consenso scritto della Banca Finanziatrice e

subordinatamente all'integrale ed incondizionata adesione del cessionario agli obblighi, impegni e dichiarazioni e garanzie di cui al presente atto.

5.3 Obblighi di astensione nell'interesse della Banca Finanziatrice

I Soci si obbligano ad astenersi da quanto segue, salvo il preventivo consenso della Banca Finanziatrice:

- (a) ai sensi dell'art. **1462** cod. civ., opporre eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o interrompere l'esecuzione delle proprie prestazioni, o fare quant'altro possa consentire ai Soci di liberarsi dai propri obblighi ai sensi del presente atto; e
- (b) invocare a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione il recesso dal presente atto.

5.4 Rinuncia al diritto di risoluzione

I Soci, e ciascuno di essi, rinunciano espressamente, nell'interesse della Società Finanziata e della Banca Finanziatrice, al diritto di risolvere il presente atto sia per inadempimento di uno o più dei Soci, sia ai sensi e per gli effetti dell'art. **1467** del codice civile, accettando espressamente l'alea che tale rinuncia comporta.

² Si possono obbligare degli Enti Locali?

5.5 Obblighi nell'interesse della Banca Finanziatrice

I Soci danno atto e riconoscono che la Banca Finanziatrice si è determinata a sottoscrivere i Documenti Finanziari e a concedere il Finanziamento ivi previsto, permettendo alla Società Finanziata di realizzare il Progetto sul presupposto per questi essenziale del rispetto degli obblighi assunti dai Soci ai sensi del presente atto.

Tutte le obbligazioni dei Soci ai sensi del presente atto sono irrevocabilmente ed incondizionatamente assunte anche a beneficio e nell'interesse della Banca Finanziatrice.

6. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ FINANZIATA

6.1 Fino alla Data di Estinzione del Debito Senior, la Società Finanziata si impegna (e i Soci e la Banca Finanziatrice ne prendono atto e accettano) a:

- (i) non pagare, rimborsare anticipatamente o comunque rimborsare l'importo in linea capitale e qualsiasi altro onere dovuto ai sensi di alcun (o trattenere o portare alcun importo a rimborso di alcun) Prestito Subordinato, in denaro o in natura, fatta eccezione per le Distribuzioni Consentite ai sensi dell'Articolo 7;
- (j) non permettere a terzi di acquistare o rendersi cessionari di alcun Prestito Subordinato, neppure in caso di trasferimenti di azioni rappresentative del capitale sociale della Società Finanziata nei limiti di quanto permesso ai sensi della Documentazione Finanziaria, salvo previo consenso scritto della Banca Finanziatrice e subordinatamente all'integrale ed incondizionata adesione del cessionario agli obblighi, impegni e dichiarazioni e garanzie di cui al presente atto;
- (k) non estinguere alcun Prestito Subordinato a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altrimenti;
- (l) non modificare, variare, integrare o rinunciare ai termini e alle condizioni di alcuno dei Prestiti Subordinati;
- (m) non costituire o permettere che venga costituita alcuna Garanzia sui Beni del Progetto o altra garanzia a garanzia di alcun Prestito Subordinato.

6.2 Per tutta la durata del presente contratto ciascun Socio si impegna (e i Soci e la Banca Finanziatrice ne prendono atto e accettano) a fornire alla Banca Finanziatrice 2 copie di quanto segue:

- (a) non appena divengano disponibili (ed in ogni caso entro 5 Giorni Lavorativi giorni dalla loro adozione):
 - (i) il bilancio di previsione finanziario ed il piano esecutivo di gestione relativamente a quell'anno; e
 - (ii) il bilancio pluriennale di competenza; e
 - (iii) il rendiconto; e
 - (iv) ove applicabili, le risultanze dei rendiconto o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni o società di capitali costituite per l'esercizio di funzioni pubbliche;

unitamente alle relative delibere consiliari di approvazione;

- (b) entro 2 Giorni Lavorativi dalla richiesta della Banca Finanziatrice, tutte le altre informazioni di cui siano in possesso o che siano sotto il proprio controllo relative all'attività, ai beni, alla situazione finanziaria e all'attività operativa.

7. DISTRIBUZIONI CONSENTITE

7.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 8 (*Regresso delle Distribuzioni non consentite*) che segue, la Società Finanziata potrà riconoscere ai Soci le Distribuzioni Consentite esclusivamente previo preventivo consenso scritto della Banca Finanziatrice che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato ed *in conformità a quanto previsto all'art. (Vincoli alle Distribuzioni) del Contratto di Finanziamento.*

7.2 Pertanto, i Soci prendono atto ed acconsentono che:

- (a) in relazione alla Società Finanziata, eventuali pagamenti di dividendi o distribuzione di fondi, riserve e/o di capitale siano effettuati solo a condizione:
 - (i) che ne abbia fatto previa comunicazione scritta alla Banca Finanziatrice; e
 - (ii) che la fase di gestione del Progetto sia stata avviata e
 - (iii) che non si siano verificati casi di inadempimento ovvero casi di inadempimento potenziali ai sensi della Documentazione Finanziaria; e
 - (iv) che la Società Finanziata rispetti (anche a seguito del pagamento dei dividendi e/o della distribuzione di fondi e/o riserve di cui è fatta domanda) i parametri finanziari del Contratto di Finanziamento, tra cui:

DSCR >

Il "DSCR" si intende calcolato sull'ultimo bilancio approvato ed esclusivamente sui flussi di cassa di periodo

- (v) che la Società Finanziata fornisca alla Banca Finanziatrice ragionevole e documentata evidenza di possedere mezzi sufficienti ad assicurare il fabbisogno finanziario del Progetto.

8. REGRESSO DELLE DISTRIBUZIONI NON CONSENTITE

8.1 Regresso

Qualora, prima della Data di Estinzione del Debito Senior, i Soci ricevano dalla Società Finanziata una distribuzione, un dividendo, il pagamento di interessi o di capitale o qualsiasi altro pagamento (in denaro o in natura) relativo alla quota di capitale della Società Finanziata di propria spettanza, e tale distribuzione, dividendo o pagamento non costituisca una Distribuzione Consentita, i Soci si impegnano a darne pronta comunicazione alla Banca Finanziatrice e ad effettuare il rimborso (comprensivo di interessi) sul *Conto Ricavi* entro *cinque (5) Giorni Lavorativi* dal ricevimento.

Qualora, dopo la Data di Estinzione del Debito Senior, una qualsiasi somma pagata alle Parti Finanziarie ad estinzione del Debito Senior venisse revocata per il fallimento della Società Finanziata o altrimenti, i Soci saranno tenuti a rimborsare alla Banca Finanziatrice le distribuzioni ricevute dalla Società Finanziata in relazione alla relativa quota di capitale sociale, alla Data di Estinzione del Debito Senior o successivamente, in misura pari all'importo revocato.

Gli importi ricevuti dalla Banca Finanziatrice ai sensi del precedente paragrafo (b) saranno utilizzati dallo stesso per rimborsare le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata ai sensi dei Documenti Finanziari, fino a che tali obbligazioni non siano interamente soddisfatte. Qualsiasi somma residuale verrà prontamente rimborsata ai Soci.

9. DICHIARAZIONI E GARANZIE

9.1 Dichiarazioni e garanzie

Ciascuno dei Soci dichiara e garantisce, per quanto di sua competenza, quanto previsto dall'Articolo 9.2 (*Status*) all'Articolo 9.9 (*Ripetizione*) inclusi alla Banca Finanziatrice anche agli effetti dell'Articolo 1411 del codice civile.

9.2 Status

- (a) di essere un Ente pubblico locale, regolarmente costituito ed esistente in conformità alle vigenti disposizioni della legge italiana;
- (b) che il presente contratto contiene obbligazioni valide, vincolanti ed efficaci per ciascun Socio medesimo ed è azionabile nei suoi confronti in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- (c) che ciascun Socio, in conformità con le vigenti disposizioni di legge (ivi incluse, senza esclusione alcuna, le disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) ed il proprio statuto e regolamento di contabilità, ha debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'operazione contemplata dalla presente e l'assunzione delle obbligazioni ivi previste;
- (d) che ciascun Socio non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie né in stato di dissesto finanziario, e che non ricorrono né sono altrimenti minacciate o prevedibili le circostanze di cui agli art. 242 e 244 del D.Lgs. 267/2000.

9.3 Poteri ed autorità

Ciascuno dei Soci ha il potere di stipulare ed eseguire il contratto, ed ha compiuto quanto necessario per autorizzare la stipula e l'esecuzione del presente contratto e delle operazioni ivi contemplate.

9.4 Bilanci

Ciascun Socio dichiara e garantisce che i propri bilanci sono stati predisposti in conformità con le norme di contabilità pubblica applicabili, alle disposizioni di legge e forniscono un quadro fedele della situazione patrimoniale e reddituale di ciascun Socio alla data di riferimento.

9.5 Validità legale

Il presente Contratto costituisce un'obbligazione legale, valida e vincolante per ciascuno dei Soci ed è in pieno vigore ed efficacia.

9.6 Nessun conflitto

La sottoscrizione e l'esecuzione da parte di ciascuno dei Soci del presente Contratto e delle operazioni ivi contemplate non sono e non saranno:

- (a) in conflitto con alcuna disposizione di legge o regolamentare o con decisioni o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, vincolanti per il medesimo;
- (b) in conflitto con i propri documenti costitutivi; o
- (c) in conflitto con qualsivoglia documento che sia vincolante per il medesimo o per i suoi beni.

9.7 Pregiudizio sostanziale

Non ci sono contenziosi o procedure concorsuali relative ad alcuno dei Soci che possano pregiudicare in qualunque maniera la capacità di tale Socio di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

9.8 Contratto di Finanziamento

I Soci dichiarano di ben conoscere i Documenti Finanziari, avendone ricevuto copia.

9.9 Pari Passu

Ciascun Socio dichiara e garantisce che gli obblighi assunti nei confronti della Banca Finanziatrice derivanti dal presente contratto, dal Contratto di Finanziamento e dai Documenti Finanziari di cui è *parte* non sono postergati ad alcun altro obbligo da esso assunto, fatti salvi i privilegi di legge e salvi pegni e le ipoteche elencati alla presente Garanzia nell'allegato 2 (che è parte integrante della stessa), già concessi dal Garante in favore di altre banche e intermediari finanziari;

9.10 Ripetizione

Nel rendere le dichiarazioni e prestare le garanzie di cui al presente Articolo 9 (*Dichiarazioni e Garanzie*), ciascuno dei Soci dà atto che la loro veridicità e completezza hanno costituito elemento determinante ed essenziale ai fini della conclusione del presente Contratto da parte della Banca Finanziatrice. Le dichiarazioni e le garanzie contenute nel presente Articolo 9 (*Dichiarazioni e Garanzie*) sono state rilasciate alla data odierna e, fatto salvo quanto comunicato ai sensi del successivo capoverso, dovranno intendersi ripetute alla data di ciascun conferimento, a ciascuna Data di Utilizzo, Data di Richiesta di Finanziamento, Data di Pagamento Interessi ai sensi del Contratto di Finanziamento e per tutta la durata dello stesso, fino alla Data di Estinzione del Debito Senior.

Ciascun Socio dovrà informare la Banca Finanziatrice, per iscritto, non appena venutane a conoscenza, di ogni fatto, circostanza, evento, accadimento o altra informazione che potrebbe rendere tali dichiarazioni non più veritiere, corrette, precise o comunque fuorvianti in maniera significativa.

10. INADEMPIMENTO DEI SOCI

10.1 Diffida ad adempiere e conseguenze dell'inadempimento

- (a) In ipotesi di inadempimento da parte di uno o più dei Soci ad una o più delle obbligazioni a loro carico ai sensi del presente atto (i "**Soci Inadempienti**"), sia la Società Finanziata sia la Banca Finanziatrice saranno rispettivamente legittimati ad inviare diffida ad adempiere a tutti i Soci - e, rispettivamente, per conoscenza, alla Società Finanziata o alla Banca Finanziatrice - entro e non oltre il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.
- (b) Al termine fissato per adempiere senza che il Socio Inadempiente abbia provveduto, le altre Parti e la Banca Finanziatrice, potranno agire per il risarcimento dei danni e, se possibile, per l'esecuzione in forma specifica delle obbligazioni inadempite, senza limitazioni dei diritti e facoltà di cui al successivo articolo **10.2** (*Conseguenze dell'inadempimento nei rapporti con gli altri Soci*).
- (c) Gli altri Soci avranno l'obbligo di adoperarsi per curare l'inadempimento entro il termine indicato nella diffida ad adempiere di cui al precedente paragrafo **10.1**
- (d) La Società Finanziata e i Soci si danno atto che allo spirare del termine di cui al precedente paragrafo **10.1** la Banca Finanziatrice avranno facoltà di non effettuare alcuna ulteriore erogazione dei Finanziamenti e di dichiarare l'immediata decadenza della Società Finanziata

dal beneficio del termine di rimborso delle somme già erogate, secondo le previsioni dei Documenti Finanziari, cui le Parti espressamente rimandano.

- (e) La Banca Finanziatrice avrà inoltre diritto di agire per il risarcimento dei maggiori danni alla stessa derivanti dall'inadempimento di uno o più dei Soci.

10.2 Conseguenze dell'inadempimento nei rapporti con gli altri Soci

Ferma restando la responsabilità dei Soci nei confronti della Società Finanziata e della Banca Finanziatrice in caso di inadempimento di uno o più degli stessi, i Soci che abbiano adempiuto in tutto o in parte in loro vece potranno agire nei confronti del Socio inadempiente per rivalsa e per il risarcimento dei danni.

11. COMUNICAZIONI

11.1 Invio delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni che devono o possono essere effettuate ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, possono essere inviate a mezzo lettera o fax. Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

- (a) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo ricevimento;
- (b) se inviate via fax, con la ricezione in forma leggibile.

Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre l'orario di lavoro nel luogo di ricevimento saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

11.2 Indirizzi per le comunicazioni

- (a) Gli indirizzi e i numeri di fax di ciascuno dei Soci e della Società Finanziata sono:

[Comuni]

Indirizzo:

Fax:

Attenzione di:

ovvero il diverso indirizzo o numero di fax che una delle parti abbia comunicato a questo fine alla Banca Finanziatrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

- (b) Tutte le comunicazioni dalla o alla Società Finanziata dovranno essere inviate per il tramite della Banca Finanziatrice al seguente indirizzo:

.....

DIREZIONE

Indirizzo:

c.a.

Te

Fax

12. MODIFICHE ALLE PARTI

Qualsiasi soggetto che divenga parte del Contratto di Finanziamento in qualità di Banca Finanziatrice, diverrà automaticamente parte del presente Contratto in qualità di Banca Finanziatrice.

Il presente Contratto sarà vincolante per ciascuno dei Soci, la Società Finanziata ed i loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa, anche a seguito di modifica o cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Finanziamento o del presente Contratto, ovvero ogni modifica, cessione o novazione delle obbligazioni delle Società Finanziata ai sensi di alcuno dei Documenti Finanziari.

I Soci inoltre si impegnano a propria cura e spese, nel caso in cui sia autorizzata per iscritto dalla (e subordinatamente al gradimento della) Banca Finanziatrice la cessione a terzi delle azioni della Società Finanziata, a fare in modo che tale terzo cessionario aderisca agli impegni di cui alla presente atto.

13. VARIE

13.1 Rinunce

Il mancato o il ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o privilegio ai sensi dei Documenti Finanziari da parte di alcuna della Banca Finanziatrice non opererà come una rinuncia del medesimo, né l'esercizio singolo o parziale di qualsivoglia diritto, potere o privilegio precluderà ogni altro o ulteriore esercizio del medesimo, ovvero l'esercizio di ogni altro diritto, potere o privilegio. Le rinunce della Banca Finanziatrice saranno efficaci unicamente se fatte per iscritto.

Nessuna rinuncia della Società Finanziata nei confronti di alcuno dei Soci sarà efficace senza il preventivo consenso scritto della Banca Finanziatrice.

13.2 Ulteriori assicurazioni

Ciascuno dei Soci e la Società Finanziata dovranno, a proprie spese, di volta in volta compiere ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge o richiesto dalla Banca Finanziatrice per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i rimedi della Banca Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e per perseguire e raggiungere lo scopo del presente Contratto.

13.3 Azionabilità dei diritti della Banca Finanziatrice

La Banca Finanziatrice potrà autonomamente esercitare i propri diritti ai sensi del presente Contratto.

13.4 Spese

La Società Finanziata dovrà manlevare e tenere indenne la Banca Finanziatrice e ciascuna delle Parti Finanziarie da ogni perdita, costo, onere, danno o spesa (incluse le ragionevoli spese legali e le Imposte) che la Banca Finanziatrice e ciascuna delle Parti Finanziarie possa sostenere o incorrere nell'esercizio dei diritti loro spettanti contro i Soci e la Società Finanziata ai sensi del presente Contratto.

13.5 Sopravvivenza

Le parti continueranno ad essere vincolate dalle disposizioni del presente Contratto fino alla Data di Estinzione del Debito Senior.

13.6 Modifiche ai Documenti Finanziari

Le obbligazioni dei Soci e della Società Finanziata ai sensi del presente Contratto sono assolute ed incondizionate e non saranno in alcun modo pregiudicate da eventuali modifiche o sostituzioni del Contratto di Finanziamento, di qualsiasi altro Documento Finanziario o di qualsivoglia altro documento ivi richiamato, cosicché i riferimenti al Contratto di Finanziamento, ai Documenti Finanziari ovvero a tale altro documento dovranno includere tali modifiche o sostituzioni.

13.7 Nessuna Surrogazione

I Soci non saranno surrogati nelle garanzie o indennità che possano nascere dal presente Contratto, dal Contratto di Finanziamento o da ogni altro Documento Finanziario.

13.8 Nessuna ritenuta

Tutti i pagamenti dei Soci ai sensi del presente Contratto dovranno essere eseguiti senza alcuna riduzione o ritenuta (per compensazione, eccezione, Imposte o altro), eccezion fatta per il caso in cui i Soci debbano effettuare pagamenti soggetti a deduzioni o ritenute ai sensi di legge.

Qualora i Soci siano, o divengano, obbligati ad effettuare le suddette deduzioni o ritenute, dovranno pagare l'importo aggiuntivo nella misura necessaria ad assicurare alla parte ricevente di ricevere una somma netta pari all'intero ammontare che avrebbe ricevuto nel caso in cui il pagamento non fosse stato soggetto ad alcuna deduzione o ritenuta.

13.9 Nullità parziale

L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Contratto.

13.10 Limitazione di responsabilità

La Società Finanziata e i Soci prendono atto ed accettano che la Banca Finanziatrice non sarà responsabile per gli eventuali danni causati dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esse spettanti ai sensi del presente Contratto.

13.11 Prova del credito

I Soci prendono atto ed acconsentono che gli estratti conto nonché le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca Finanziatrice faranno piena ed inconfutabile prova nei limiti di legge in qualsiasi sede e a ogni effetto dei crediti nei confronti della Società Finanziata e dei Soci nascenti e/o comunque derivanti dal presente atto e/o dai Documenti Finanziari, nonché delle questioni e dei fatti a cui esse si riferiscano.

14. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

14.1 Legge regolatrice

Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.

14.2 Foro competente

Il Foro di Perugia è in via esclusiva competente per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto.

Tale competenza potrà essere derogata esclusivamente da parte della Banca Finanziatrice in favore di qualsiasi altro foro.

15. CLAUSOLE FINALI

Tutti gli oneri, costi e spese del presente atto sono a carico *dei Soci*.

Data.....

[COMUNI]

Nome:....., [carica]

VUS S.P.A.

Nome:,[carica]

Banca

Nome:,[carica]

AUTENTICA DI FIRMA

Rep. n.

Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, certifico io sottoscritto _____, Notaio in _____, iscritto _____ o Segretario comunale, che il Sig. _____, nato a _____ il _____ e il Sig. _____, nato a _____ il _____, rispettivamente nella sua/loro qualità di _____ e di _____, domiciliati per la carica in _____, i quali agiscono in nome e per conto della Banca _____, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio/ Segretario comunale sono certo, hanno apposto in mia presenza la loro firma in calce alla sopra stesa scrittura .

SIGILLO E FIRMA DEL NOTAIO/SEGRETARIO COMUNALE AUTENTICANTE

N.B.: la presente scrittura dovrà essere debitamente registrata;

unitamente a tale scrittura dovrà essere prodotta la documentazione relativa ai poteri di firma e di rappresentanza conferiti al sottoscrittore o ai sottoscrittori della scrittura stessa.

